



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Prot. n. 30 del 08-09-2019

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART.191 DEL D.LGS. N.152 DEL 03-04-2006 E SS.MM.II. - AUTORIZZAZIONE ALLO STOCCAGGIO PROVVISORIO DI FRAZIONE SECCA TRITOVAGLIATA (FST) CER 19.12.12., PRODOTTA DAGLI S.T.I.R. DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI, NELLA PIAZZOLA ESISTENTE IN LOCALITA' "FUNGAIA" DEL COMUNE DI CASALDUNI.**

## IL PRESIDENTE

### *Premesso che:*

- la società "A2A Ambiente S.p.A", soggetto gestore del Termovalorizzatore di Acerra (NA), ha programmato un fermo tecnico per manutenzione straordinaria dell'impianto a far data dal 7 settembre e fino al 12 ottobre 2019, periodo nel quale non sarà consentito il conferimento della frazione secca tritovagliata (FST) CER 191212 prodotta dagli impianti STIR regionali;
- in relazione a tale criticità la Regione Campania ha comunicato alle Province, alla Città Metropolitana ed alle Società Provinciali di gestione dei rifiuti, i quantitativi da collocare nel periodo di fermo del Termovalorizzatore di Acerra, attraverso l'allestimento di siti per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti (FST CER 191212) prodotti a valle della lavorazione presso i rispettivi impianti STIR;
- con DGR n.737 del 13/11/2018, ai sensi dell'art.34, comma 4 bis della L.R. n.14/2016, la Regione ha deliberato di programmare il finanziamento dei siti di stoccaggio a servizio degli STIR, per garantire l'ordinato flusso del ciclo dei rifiuti a valle del trattamento effettuato all'interno degli stessi;
- in attuazione delle previsioni della DGR n.737/2018, le Province, la Città Metropolitana e le Società provinciali sono state invitate a presentare proposte operative attraverso la predisposizione di elaborati progettuali per la realizzazione di siti di stoccaggio a servizio degli STIR;
- lo STIR di Casalduni, in gestione alla Società provinciale SAMTE s.r.l., in seguito ad eventi incendiari è attualmente interessato da lavori di ristrutturazione che ne consentano la ripresa delle funzioni e delle attività di lavorazione delle frazioni di rifiuti dei Comuni della Provincia di Benevento;
- per tale indisponibilità i Comuni della provincia di Benevento sono obbligati al conferimento dei rifiuti fuori provincia, presso altri impianti STIR, tra cui l'impianto di Tufino della Città Metropolitana di Napoli;
- in data 20/08/2019 con nota n.8252, la S.A.P.NA S.p.A. ha trasmesso alla Regione Campania, agli Enti d'Ambito, alla Città Metropolitana, alla Provincia di Benevento ed alla SAMTE s.r.l. una proposta di soluzioni alternative per la messa in riserva del rifiuto (FST CER 191212) a seguito del fermo del Termovalorizzatore di Acerra;
- in data 27/08/2019 si è tenuta una Conferenza di Servizi presso l'Assessorato all'Ambiente della Regione Campania, su convocazione del Vice Presidente e Assessore regionale all'Ambiente, alla presenza dei rappresentanti degli Enti d'Ambito degli ATO Rifiuti, delle Province e Città Metropolitana, delle Società Provinciali di gestione dei rifiuti e della Società A2A di gestione del TMV, per discutere e definire le attività connesse al programma di stoccaggio dei rifiuti, nel periodo del fermo del Termovalorizzatore di Acerra;
- nel corso della riunione si è preso atto:
  - che i siti di stoccaggio individuati dalle Province/Società provinciali necessitano delle prescritte autorizzazioni, le cui procedure sono attualmente in corso e potrebbero non concludersi nei tempi necessari all'avvio dei conferimenti;
  - che la Regione e le Società Provinciali hanno effettuato ed hanno ancora in corso procedure di gara per l'affidamento del servizio di smaltimento della frazione secca tritovagliata (FST) che

consentirà, tra l'altro, l'evacuazione dei rifiuti prodotti dalle Società provinciali nel periodo del fermo del Termovalorizzatore;

- in particolare, nella suddetta Conferenza di Servizi, è stato adottato un programma condiviso di allocazione della FST prodotta dagli STIR nel periodo di fermo del TMV ed è stato stabilito di intervenire tramite ordinanze contingibili ed urgenti che consentano, come previsto dall'art.191 del D.Lgs 152/2006, "il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente" al fine di scongiurare possibili situazioni di emergenza e di rischio per la salute pubblica;
- il Programma approvato e sottoscritto da tutti gli Enti partecipanti prevede, per quanto riguarda la Provincia di Benevento, la disponibilità allo stoccaggio temporaneo della frazione secca tritovagliata prodotta dagli impianti STIR della Città Metropolitana di Napoli per garantire l'evacuazione dei rifiuti accumulati all'interno degli stessi impianti, presso l'area in località Fungaia del Comune di Casalduni, individuata dalla società SAPNA spa come area idonea ad ospitare detta frazione secca, nei limiti massimi di 12.000 tonnellate e per un periodo massimo di 180 giorni;
- per quanto sopra, è necessario procedere con l'adozione, da parte del Presidente della Provincia di Benevento, di ordinanza finalizzata allo stoccaggio provvisorio nei limiti quantitativi previsti dal programma condiviso;
- tale intervento consentirà la ripresa di un più regolare funzionamento degli impianti STIR, in modo da assicurare in tempi brevissimi il conferimento dei RSU da parte dei Comuni, compresi quelli della Provincia di Benevento, attualmente autorizzati al conferimento presso lo STIR di Tufino;

#### **Considerato che:**

- l'art.191 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii., al comma 1, prevede che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Provincia, può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- lo stesso articolo, al comma 3, prevede che le suddette Ordinanze debbano indicare "le norme che intendono derogare e sono adottate sulla base di pareri degli organi tecnici e tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali" ed al comma 4 prevede che "le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti";
- ai sensi della legislazione vigente l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di stoccaggio di rifiuti è disciplinata dall'art.208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che individua nella Regione territorialmente competente l'autorità deputata al rilascio della suddetta autorizzazione, per cui la presente Ordinanza viene adottata in deroga a tale norma di legge;
- ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.152/2006 e del relativo allegato III lett.q), la realizzazione di impianti di stoccaggio di rifiuti di capacità superiore a 200 ton/giorno, è sottoposta a VIA, per cui la presente Ordinanza si intende adottata in deroga anche a tale norma di legge qualora lo stoccaggio dei rifiuti superi la su indicata quantità giornaliera;

#### **Atteso che:**

- ✓ il Dipartimento ARPAC, la A.S.L. ed il Comando Provinciale dei VV.F., a seguito di convocazione della Provincia di Benevento, hanno effettuato in data 05-09-2019 un sopralluogo presso il sito indicato ai fini del rilascio dei pareri di cui al citato art.191 in merito allo stoccaggio provvisorio all'interno dell'area in località Fungaia sita nel comune di Casalduni (BN), della frazione secca tritovagliata (Codice CER 191212) prodotta dagli STIR della Città Metropolitana e derivante dal trattamento dei RSU prodotti dai Comuni della Città Metropolitana di Napoli;
- ✓ la Direzione Tecnica della soc. SAPNA spa in allegato alla pec del 07-09-2019 ha trasmesso alla Provincia i pareri della ASL BN e dell'ARPAC BN, positivi con prescrizioni, allegati in copia alla presente Ordinanza di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- ✓ gli uffici della Regione Campania in allegato alla pec del 08-09-2019 hanno trasmesso la "Presenza d'atto" del Comando Provinciale dei VV.F. della Relazione asseverata inviata dalla SAPNA spa nella quale è ribadito l'obbligo del rispetto di tutte le prescrizioni verbalizzate nell'incontro del 05-09-2019 con riserva di opportuno sopralluogo di controllo su eventuale richiesta della Provincia;

- ✓ i quantitativi di frazione secca tritovagliata di rifiuto non pericoloso, Codice CER 191212, stoccabili presso il su indicato sito "Fungaia" sono stati calcolati in un massimo di 12.000 (dodicimila) tonnellate;
- ✓ il periodo di stoccaggio, utile per consentire il graduale rientro alla normalità nella gestione del ciclo dei rifiuti, è stato stabilito in 120 (centoventi) giorni;

**Visti:**

- i pareri espressi dagli organi competenti ai sensi del comma 3 dell'art.191 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., allegati in copia alla presente ordinanza di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- il D.Lgs. n.152 del 03-04-2006 e ss. mm. ed ii., e in particolare gli artt. 6, 191 e 208;
- la Legge Regionale n.14 del 26-05-2016 recante "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" e ss.mm.ii.;
- la proposta dell'ufficio del 08-09-2019;

**Ritenuto**, per quanto su esposto, che sussistono i presupposti per il ricorso temporaneo alla speciale forma di gestione di cui trattasi

**ORDINA E DISPONE:**

1. si autorizzano, ai sensi e per gli effetti dell'art.191 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. il conferimento e lo stoccaggio presso il sito di località Fungaia del Comune di Casalduni, di rifiuti con Codice CER 19.12.12 (Frazione Secca Tritovagliata) provenienti dagli impianti STIR della Città Metropolitana di Napoli per un quantitativo massimo di 12.000 (dodicimila) tonnellate e per una durata temporale massima 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data del primo conferimento;
2. si autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art.191 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii., la SAMTE srl alla gestione dello stoccaggio dei rifiuti di cui al punto 1 e per le specifiche attività da contrattualizzare con la SAPNA spa;
3. è fatto obbligo alle società SAMTE srl e SAPNA spa, ognuna per le proprie competenze e responsabilità, di assicurare il necessario livello di tutela della salute e dell'ambiente e di ottemperare alle prescrizioni ed agli obblighi indicati nei pareri espressi da ARPAC, ASL e VV.F. allegati in copia alla presente ordinanza della quale fanno parte integrante e sostanziale;
4. la SAPNA spa provvederà, per il tramite di SAMTE srl, nei termini previsti dal contratto da sottoscrivere, a farsi carico degli oneri derivanti dalle attività di conferimento e stoccaggio temporaneo dei rifiuti previsti dal programma condiviso;
5. le società SAPNA spa e SAMTE srl concorderanno le fasi di conferimento ed evacuazione dei rifiuti di cui trattasi: detta evacuazione dovrà essere completata comunque nei termini temporali di validità della presente Ordinanza;
6. l'ARPAC e l'ASL eseguiranno periodici controlli ai fini di un costante monitoraggio della corretta gestione delle attività sopra riportate e del rispetto della presente ordinanza informando tempestivamente la Provincia di Benevento e le autorità competenti nel caso di anomalie eventualmente riscontrate.

Si rende noto che il presente provvedimento, è adottato in deroga a quanto disposto dagli artt. 6 e 208 del D.Lgs. N.152/06 e ss.mm.ii.

Si stabilisce che la Provincia di Benevento rimane estranea per qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti con terzi in esecuzione della presente ordinanza e/o per eventuali danni nei confronti di terzi.

Si dispone l'invio della presente Ordinanza alla SAPNA spa, alla SAMTE srl, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Campania, al Prefetto di Benevento, al Consorzio NA-CE attuale gestore del sito, all'ARPAC Dipartimento di Benevento, all'ASL BN, al Comando dei VV.F. di Benevento, al Sindaco del Comune di Casalduni, all'ATO Rifiuti di Benevento.

Si dispone altresì che il presente provvedimento venga pubblicato nell'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line istituito sul Portale della Provincia.

Si rende noto altresì che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni.

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**Antonio Di Maria**

Firmato digitalmente da: Di Maria Antonio  
Ruolo: Presidente  
Descrizione: Verbale Elezioni del Presidente della Provincia di Benevento  
Numero registro: 3399 Prot. 37933 del 01/11/2018  
Organizzazione: Provincia di Benevento  
Data: 08/09/2019 14:05:09